



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 3 del 23/01/2018

Repertorio Generale n. 67 del 23/01/2018

**Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E
DIFESA DEL COMUNE DI TAORMINA..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 3 del 23/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI TAORMINA..

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano “*agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*”

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di

procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";

Considerato che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....”*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n.162/PAR), e considerati i chiarimenti interpretativi da parte delle ANAC espressi , da ultimo nella deliberazione n.1158 del 09/11/2016, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 cit., applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa* della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”, secondo la quale –laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

1) **obbligo di pubblicità adeguata**, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;

2) **principi predeterminati per l'aggiudicazione**, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione *“le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la **redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità**. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio*

estraendo a rotazione dall'elenco”);

CONSIDERATO che l'ANAC con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte.

CHE con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).CHE con la medesima delibera

VISTA la necessità di affidare gli incarichi legali, in conformità alle disposizioni di legge richiamate, e al parere espresso dall'ANAC con la deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016, con Deliberazione n. 52 del 12/12/2016, la G.M. ha stabilito :

- Di approvare le *“Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi”* con valore di regolamento di organizzazione;
- Di approvare lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune ;
- Di impartire apposita direttiva al Segretario Generale per dare attuazione alla deliberazione, stabilendo che l'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati dovesse essere pubblicato all'albo *on line*, sul profilo committente dell'apposita sotto-sezione di *“amministrazione trasparente”* e nella sezione *“Bandi di Gara”*, accessibile dall'home page del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni;

ATTESO che le Linee guida oggetto di approvazione sono coerenti con i principi generali del Trattato, richiamati dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016, i quali - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa - si elevano a principi generali per l'affidamento di tutti i contratti pubblici, sebbene non rientranti tra gli appalti pubblici, ma suscettibili di attirare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (cfr. CdS 22.4.2008, n.1856);

PRESO ATTO della sentenza Tar Lazio n. 150 del 9.1.2018 che ha considerato legittimo formare una short

list di avvocati, con la fissazione di un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per chiedere l'inserimento in elenco e la possibilità di aggiornarla ogni anno. Il termine per la presentazione delle candidature e la chiusura della lista per la durata di un anno non sono da considerare lesivi della concorrenza, ma al contrario sono considerati un sistema razionale per la gestione degli incarichi, ha affermato il TAR.

DATO ATTO, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico.

ATTESO che in esecuzione della suddetta deliberazione, con propria determinazione n. 1 del 15/12/2016 avente ad oggetto “ *Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Taormina* ” :

- è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina;
- è stato approvato lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina, con valenza annuale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente;
- è stato disposto che lo stesso provvedimento venisse pubblicato all'albo on line, sul profilo committente “amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti” e nella sezione “Bandi di Gara”, accessibile dall'home page del sito istituzionale dal 14/12/2016 e fino al 31/01/2017;

DATO ATTO che con propria determinazione n° 1 del 07/02/2017 si è approvato l' “*Elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Taormina*” con l'indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda;

ATTESO che l'elenco aveva valenza annuale decorrente dalla approvazione dell'elenco medesimo;

CHE la validità dell'elenco verrà a scadere il 06/02/2018 sebbene non tutti gli avvocati inseriti nell'elenco abbiano ancora ricevuto incarichi in quanto è stato rigorosamente rispettato il principio di rotazione;

CHE occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di un nuovo elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Vista la Legge regionale n° 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Determina

1. Di approvare l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina, che allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina, con valenza annuale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente, che allegato al presente atto, sotto **la lettera "B"**, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo *on line*, sul profilo committente "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti" e nelle news del sito istituzionale dal 23/01/2018 e fino al 25.03.2018;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico da parte del Responsabile del settore competente, e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile

IL SEGRETARIO GENERALE

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI
AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL
COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL
CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

Approvato con determinazione dirigenziale n.

1 OGGETTO

E' istituito un elenco comunale di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal responsabile dell'area Amministrativa e, dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale, verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Taormina, nella sottosezione "bandi gara e contratti" di Amministrazione Trasparente. L'inserimento degli avvocati nell'elenco avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La durata dell'iscrizione all'elenco avvocati del Comune di Taormina è pari a dodici (12) mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei sul sito internet istituzionale (profilo di committente): www.comune.taormina.me.it nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti"

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro **le ore 12,00 del giorno 25 Marzo 2016**; esse potranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.taormina.me.it**. La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, oppure con firma digitale a bassa risoluzione, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio non saranno valutate. La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello predisposto dal responsabile del servizio contenzioso e allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae scientifico-professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni;
- b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- c) autocertificazione dei requisiti previsti dall'art.3

3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- iscrizione ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni
- godimento dei diritti civili e politici;
- non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art.80 del d.lgs. n° 50/2016 , la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune, alla data di presentazione della domanda e dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato.

Dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A), nonché l'eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori. Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'iscrizione all'elenco da parte di una associazione professionale avviene

Comune di Taormina Sede Istituzionale Corso Umberto 222 - 98039 Taormina

PEC: protocollo@pec.comune.Taormina.me.it

attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione, il Comune indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete al responsabile dell'area amministrativa, a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del responsabile dell'area organizzativa competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia. Il responsabile dell'area amministrativa individua il professionista, con proprio atto adeguatamente motivato, sulla base dei seguenti criteri:

- A. specificità, complessità, valore della controversia;
- B. esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- C. analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- D. rotazione degli incarichi

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

4 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune di Taormina, all'atto di conferimento dell'incarico professionale, quantifica l'importo del compenso sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (G.U. n. 77 del 02/04/2014) al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L'importo massimo del compenso pattuito non può, comunque, essere superiore al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali

- per cause fino a 5.200 : riduzione 10%
- per cause tra euro 5.201 e euro 52.000: riduzione 40%;

- per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 50%;
- per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014.

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri eventualmente anticipati nell'interesse dell'Ente. I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza-

Il Comune di Taormina, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.

5 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

- a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente punto e l'eventuale fondo spese per anticipazioni;;
- b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;

c) i casi e le modalità di adeguamento del compenso concordato;

6 LIQUIDAZIONI

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;

b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico. Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazioni di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica delle attività svolte. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia

7 AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui al precedente art.3.

Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall'elenco.

8 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il comune di Taormina potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso..

9 NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense

Allegato "A"

- ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

A.1 Diritti reali e contratti

A.2 Recupero crediti e procedure esecutive

A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio

B.2 Appalti e contratti pubblici

B.3 Altro

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE

(si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

(si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE (costituzione di parte civile)



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determina N. 3 del 23/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI TAORMINA..

Registrazione Albo on-line n. 106/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 23/01/2018 al 07/02/2018

Taormina li, 13/02/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale